

(N. 2119)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(FANFANI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 1952

Disposizioni per il pagamento dei contributi di vigilanza per opere di bonifica e di miglioramento fondiario, finanziate con la legge 28 marzo 1951, n. 266

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 95 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, fa obbligo ai concessionari di opere e di sussidi di bonifica di versare, nella misura richiesta dall'Amministrazione concedente, la somma necessaria per provvedere alle spese di vigilanza, ed in genere a quelle per studi ed accertamenti relativi alle opere affidate in concessione.

Per le opere attuate e da attuare in dipendenza delle leggi di finanziamento per la bonifica emanate a tutto il 1950, si è disposto già in proposito, con appositi provvedimenti di legge stabilendo ritenute da applicare sull'importo liquidato delle opere pubbliche e dei sussidi statali.

Ora, con legge 28 marzo 1951, n. 266, è stata autorizzata la spesa di 20 miliardi di lire per la esecuzione di opere pubbliche di bonifica, per la riparazione e ricostruzione di opere pub-

bliche danneggiate o distrutte da eventi bellici e per la concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario.

Rendesì pertanto necessario estendere l'obbligo fatto ai concessionari delle opere e dei sussidi per miglioramenti fondiari attuati e da attuarsi in dipendenza dei precedenti provvedimenti di finanziamento, anche ai concessionari delle opere e dei sussidi in applicazione di detta legge.

Essendo giusto, come si è già riconosciuto in passato, esonerare dal pagamento dei contributi di vigilanza i concessionari di lavori di ripristino di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, data la necessità di non diminuire l'assistenza finanziaria statale in opere che le condizioni ambientali e la presente situazione economica rendono particolarmente onerose, le ritenute da farsi dovranno interessare

ogni nuova opera di bonifica, nonché le opere di competenza privata da eseguire in applicazione della citata legge n. 266, ferma restando, per ovvie ragioni, la eccezione prevista dallo articolo 3 della legge 15 aprile 1942, n. 514, per le opere di competenza privata da eseguire per la colonizzazione del latifondo siciliano.

Allo scopo predetto si è predisposto l'unito disegno di legge, concordato con l'Ammini-

strazione finanziaria, con il quale si fissano le ritenute da applicare nella misura dello 0,80 per cento e dello 0,70 per cento, rispettivamente per le opere pubbliche di bonifica e per le opere di miglioramento fondiario. Tali ritenute saranno versate al Tesoro dello Stato, provvedendosi alle spese suaccennate con appositi stanziamenti sul bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le norme sui contributi di vigilanza previste dal regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1536, sono estese ai concessionari delle opere pubbliche di bonifica e dei sussidi di opere di miglioramento fondiario, finanziati in dipendenza della legge 28 marzo 1951, n. 266, con esclusione dei lavori di ripristino delle opere pubbliche danneggiate o distrutte per eventi bellici e ferma restando, altresì, la eccezione prevista dall'articolo 3 della legge 15 aprile 1942, n. 514, per le opere di competenza privata da eseguire per la colonizzazione del latifondo siciliano.

Art. 2.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e gli organi competenti della Regione siciliana e della Regione sarda, nelle liquidazioni totali

e parziali dei contributi nella spesa di opere pubbliche di bonifica, nonché dei sussidi nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, indicata nell'articolo precedente, sono autorizzati ad operare sui crediti dei concessionari le detrazioni nella misura dello 0,80 e dello 0,70 per cento, rispettivamente sull'importo liquidato delle opere pubbliche e dei sussidi statali.

Art. 3.

L'importo delle detrazioni di cui al precedente articolo 2 sarà versato al Tesoro dello Stato con imputazione ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1951-52 e successivi.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.